



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FRACASCIO	FRANCESCO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CRIVELLI	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SCIURPA	MARIA ROSARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9/2016
spedito il 19/01/2016

- | | |
|---|----------------------|
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520060 | 0000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520060 | 000 IVA-ALTRO 2002 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520060 | 0000 IRAP 2002 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520090 | 0000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520090 | 000 IVA-ALTRO 2005 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520090 | 7000 IRAP 2005 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520100 | 0000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520100 | 41000 IVA-ALTRO 2006 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520100 | 0000 IRAP 2006 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520100 | 0000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520100 | 7000 IVA-ALTRO 2006 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520100 | 57000 IRAP 2006 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520110 | 0000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520110 | 5000 IVA-ALTRO 2007 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520110 | 5000 IRAP 2007 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520110 | 9000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520110 | 0000 IVA-ALTRO 2008 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520110 | 0000 IRAP 2008 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520120 | 0000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520120 | 000 IVA-ALTRO 2009 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520120 | 0000 IRAP 2009 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520130 | 3000 IRPEF-ALTRO 20 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520130 | 0000 IVA-ALTRO 2009 |
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520130 | 0000 IRAP 2009 |
- contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI
- | | |
|---|----------------------|
| - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13520060 | 00000 IRPEF-ALTRO 20 |
|---|----------------------|

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 9/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 09:15

N°

53/17

PRONUNCIATA IL:

12 GIU 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 LUG 2017

IL SEGretario
Falzone A.



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 9/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 09:15

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135200600000 IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135200600000 IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135200900000 IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135200900000 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135200900000 IRAP 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000000 IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000000 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000000 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000000 IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000000 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201000000 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201100000 IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201100000 IVA-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201100000 IRAP 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201100000 IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201100000 IVA-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201100000 IRAP 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201200000 IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201200000 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201200000 IRAP 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201300000 IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201300000 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 135201300000 IRAP 2009

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

R SNC

difeso da:

SANCES MATTEO

VIA SALENTO 2 73014 GALLIPOLI LE

Fatto e conclusione delle parti

L'attuale ricorrente in data 27 ottobre 2014, riceveva da Equitalia Nord SPA otto atti di pignoramento presso terzi con i quali veniva comunicato l'avvio della azione esecutiva a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. In conseguenza di ciò in data 3 novembre 2014 la R. SNC () inviava al concessionario della riscossione una istanza di annullamento degli atti di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art 1 commi 537 e segg. della legge 228 del 24/12/2012 con allegati dei documenti a supporto nel termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti di pignoramento presso terzi come stabilito dal comma 538 e con indicazione di motivi previsti alla lettera f dello stesso comma. A seguito della istanza, l'agenzia delle entrate non dava alcuna risposta e la parte, trascorso il termine di 220 giorni riteneva che le cartelle in questione fossero state annullate di diritto come previsto dalla legge 228 del 24/12/2012 art 1 comma 540.

In data 2 novembre 2015, invece, Equitalia Nord notificava alla contribuente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la parte contestava la legittimità della azione posta in essere dal concessionario essendo il debito tributario venuto meno ai sensi dell'art 1 commi 537 e segg. Legge 228 del 24/12/2012. Provvedeva pertanto, prima a chiedere al concessionario copia degli estratti conto relativi alle cartelle a proprio carico, proponendo poi ricorso che veniva presentato in CTP in data 19/01/2016 al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle che sarebbero già dovute essere estinte, per complessivi euro 227.876,00 contro Equitalia Nord SPA e contro l'agenzia delle Entrate direzione prov.le di Lodi, ritenendo:

1. Illegittimi gli atti emessi dalla PA per mancanza di presupposti per procedere a una azione esecutiva;
2. Nulle le cartelle (mancata risposta all'istanza ex art 1 della legge 228/2012);

Chiedendo la sospensione della esecuzione degli atti impugnati.

Con successiva memoria illustrativa la parte ribadiva quanto già affermato nel ricorso introduttivo con alcune puntualizzazioni e precisazioni in merito a quanto già evidenziato.

L'ufficio con proprie controdeduzioni chiedeva:

1. L'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 21 del D. Lgs 546/1992 in quanto notificato oltre il termine;

2. Difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione degli atti di pignoramento presso terzi;
3. Il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della piena e assoluta legittimità degli atti impugnati.

Motivazioni

All'udienza del 15 febbraio 2016 la Commissione Tributaria provinciale di Lodi non ritenendo sussistenti i presupposti e non rilevando giustificazioni circa il periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione degli atti impugnati.

All'udienza del 12 giugno 2017 questa Commissione Tributaria di Lodi decideva nel merito.

Con riferimento alla richiesta inammissibilità da parte della PA per notifica oltre i termini questa deve essere rigettata in quanto dagli atti prodotti dalla parte risulta che la stessa è stata fatta nei termini e pervenuta solo successivamente alla AF per ritardi non determinati da comportamento illegittimo di parte e, come sancito da conformi e uniformi sentenze di legittimità la notifica effettuata nei termini è legittima pur se pervenuta alla AF successivamente alla scadenza dei termini di impugnazione.

Con riferimento al difetto di giurisdizione deve essere sottolineato che gli atti di pignoramento presso terzi e relativi alla giurisdizione tributaria sono competenza della Commissione tributaria di riferimento come affermato univocamente anche dalla Corte di Cassazione. Pertanto deve essere rigettata anche la presente eccezione sollevata dall'ufficio.

Devono invece essere giudicate diversamente le eccezioni sollevate dalla parte.

Il contribuente, come evidenziato nel ricorso introduttivo e ribadito nelle proprie memorie illustrative, ha eccepito la mancata risposta dell'ente impositore alla istanza presentata ai sensi dell'art 1 commi 537 e seguenti della legge 228/2012. La legge citata infatti prevedeva che la mancata risposta dell'ente entro 220 giorni dalla istanza di presentata determinasse l'annullamento degli atti.

Gli uffici finanziari, tra l'altro, in merito alla presente eccezione non hanno fornito alcuna giustificazione al proprio comportamento e non hanno neppure prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'invio della istanza alla agenzia delle entrate sopra citata come è previsto dall'art 1 commi 537 e seguenti della legge 228/2012 con la conseguenza che deve ritenersi inesorabilmente scaduto il termine per fornire al contribuente la comunicazione prevista nel termine massimo di 220 giorni dalla

data di presentazione della dichiarazione del contribuente con annullamento degli atti posti in essere dall'agente della riscossione che sono illegittimi per i motivi detti.

In conclusione di quanto detto questa Commissione Tributaria Provinciale deve rilevare che la pretesa tributaria va annullata a seguito di mancata risposta dell'ente impositore nei termini citati, ma tenuto conto della peculiarità della questione le spese di lite trovano piena compensazione tra le parti stesse.

PQM;

La Commissione Tributaria di Lodi, definitivamente decidendo, ogni odierna istanza respinta

- Accoglie il ricorso
- Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.

Deciso a Lodi il 12 giugno 2017

Il Presidente estensore

Francesco Fracascio

